

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE	2
ART. 1 - FONTI	2
ART. 2 - FORME E CONTENUTI DEGLI ESPOSTI	2
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	2
ART. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE	2
ART. 5 - ISTRUTTORIA	2
ART. 6 - PROCEDIMENTO	3
ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	3
ART. 8 - DECISIONE	3



COMUNE DI PONTERERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

ART. 1 - FONTI

1. In attuazione dell'art. 52 dello Statuto Comunale è istituito il Collegio di Conciliazione per l'esame di esposti avverso provvedimenti amministrativi comunali.

ART. 2 - FORME E CONTENUTI DEGLI ESPOSTI

1. Gli esposti dei cittadini per essere presi in considerazione dal Collegio di Conciliazione devono riguardare la denuncia di vizi di legittimità che determinano un pregiudizio per l'attore, e quindi è necessario che possano riconoscersi diritti ed interessi nelle persone fisiche o giuridiche che agiscono. L'azione è ammessa per la tutela anche di interessi collettivi, sia differenziati che qualificati, ed anche di interessi diffusi.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. L'esposto deve essere presentato al protocollo del Comune di Pontedera, anche a mezzo del servizio postale e deve essere redatto con la più ampia libertà di forma fermo restando per la sua validità che deve essere chiaramente espressa la destinazione al Collegio di Conciliazione, come il suo contenuto sostanziale, e deve essere chiaramente sottoscritto in forma autografa.

ART. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. L'esposto deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ART. 5 - ISTRUTTORIA

1. L'organo decidente informa tempestivamente gli attori ed i controinteressati dell'inizio dell'istruttoria, avvertendoli della possibilità di produrre ricorso giurisdizionale all'autorità competente e qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica l'esposto

all'Amministrazione Comunale tramite la Segreteria Generale ed agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esposto gli interessati possono presentare al Collegio cui è diretto deduzioni e documenti.

2. L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione sull'esposto utilizzando anche le strutture comunali tramite la Segreteria Generale del Comune.

ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. Il Collegio fissa udienza preliminare nel caso che il ricorrente chieda audizione orale, anche se lo riceva con l'assistenza del legale di fiducia. Tale richiesta deve essere esternata in sede di presentazione del ricorso. La decisione definitiva viene presa dal Collegio in Camera di Consiglio e la motivazione deve essere notificata alle parti nei successivi quindici giorni.

ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'organo decidente, se riconosce che l'esposto non poteva essere proposto al Collegio, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara l'esposto improcedibile. Spetta al Collegio di Conciliazione la competenza ad esprimersi sugli esposti per cui gli intervenuti abbiano un interesse tutelabile aventi ad oggetto doglianze per incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere contro atti e provvedimenti comunali.

ART. 8 - DECISIONE

1. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso. Se il Collegio riconosce infondato l'esposto lo respinge. Se lo accoglie invita tramite la Segreteria Generale gli Organi che avevano emanato il provvedimento a rivedere lo stesso alla luce delle considerazioni esposte perché l'Amministrazione provveda al riesame dell'atto nell'esercizio del potere di autotutela. Nel caso che l'Organo competente intenda persistere nelle proprie determinazioni deve darne obbligatoriamente menzione con atto formale e specifica e diffusa motivazione.

<p>Approvato con Del. C.C. n. 140 del 30.11.1994 <i>Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 16/1/95 al 31/1/95</i></p>
--

[| INDICE |](#)